

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

relativo all'apertura di un contingente tariffario per il 2008 e per gli anni successivi applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 96/753/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, riguardante la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2, dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia, riguardante il protocollo 2 dell'accordo fra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia, approvato con la decisione 96/753/CE, fissa un contingente tariffario annuo per le importazioni provenienti dalla Norvegia di cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao. È necessario aprire tale contingente per il 2008 e gli anni successivi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice doganale comunitario ⁽³⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 e negli anni successivi le merci originarie della Norvegia importate nella Comunità ed elencate nell'allegato sono soggette ai dazi riportati in tale allegato entro i limiti del contingente annuo ivi indicato.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione conformemente agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 345 del 31.12.1996, pag. 78.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione	Contingente annuale	Aliquota del dazio applicabile
09.0764	ex 1806 1806 20 1806 31 1806 32 1806 90	Cioccolato ed altri prodotti alimentari contenenti cacao, ad eccezione del cacao in polvere con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti di cui al codice NC 1806 10	5 500 tonnellate	35,15 EUR/100 kg